



**REGOLAMENTO TIPO
PER LA PREDISPOSIZIONE ED IL FINANZIAMENTO DELLE IMPEGNATIVE DI CURA
DOMICILIARE PER PERSONE CON DISABILITÀ FISICO-MOTORIA (ICDf)**

1. Finalità ed obiettivi

Base fondamentale delle impegnative di cura domiciliare per persone con disabilità fisico-motoria (ICDf) è l'assistenza personale. E' una modalità di servizio che si differenzia notevolmente dalle forme assistenziali tradizionali ed è una concreta alternativa al ricovero in qualunque tipo di struttura, a favore della domiciliarietà. L'assistenza personale autogestita permette di vivere a casa propria e di organizzare la propria vita e consente alle famiglie di essere più libere da obblighi assistenziali, riconoscendo la persona con disabilità quale soggetto protagonista della propria vita e non oggetto di cura. In tal senso, il servizio deve essere personalizzato ed organizzato dalla persona stessa in base alle sue specifiche esigenze. Il reperimento e la formazione dei propri assistenti personali sono elementi fondamentali. La persona con disabilità sceglie il/i proprio/i assistente/i, ne cura la formazione, ne concorda direttamente mansioni, orari e retribuzione. Inoltre, il soggetto con disabilità può, con il finanziamento ricevuto, acquistare attrezzature specifiche per l'autonomia personale (compresa la domotica), non erogabili tramite il Nomenclatore Tariffario delle protesi (DM 27 agosto 1999, n. 332).

Gli obiettivi delle ICDf sono:

- sviluppare l'autodeterminazione e il miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità fisico-motoria;
- promuovere la personalizzazione degli interventi;
- garantire la permanenza nella propria casa e nel complesso delle relazioni sociali delle persone con disabilità;
- supportare la famiglia con persone con disabilità nella gestione delle attività quotidiane;
- evitare sovrapposizioni di interventi economici con le medesime finalità;
- favorire la vita autonoma della persona con disabilità nella propria abitazione.

2. Tipologia di interventi

Si tratta di progetti nei quali la persona con disabilità fisico-motoria, non dipendente da deficit sensoriali, non correlata a deficit cognitivi e in grado di autodeterminare la propria volontà, propone e gestisce il proprio piano personalizzato di assistenza, al fine di conseguire obiettivi di vita autonoma, parità di opportunità ed integrazione sociale.

Per quanto sopra espresso il soggetto disabile deve essere in grado di autogestire autonomamente il proprio progetto.

Sulla base del budget assegnato, vengono programmate azioni da parte della persona con disabilità fisico-motoria. Dette azioni possono riguardare diversi gli ambiti della vita della persona, quali:

- Aiuto personale nelle diverse attività di routine quotidiana sia nell'ambito domiciliare che extradomiciliare (ADL, iADL);
- Assistenza notturna;
- Servizio di trasporto e di accompagnamento;
- Acquisto attrezzature e ausili specifici per l'autonomia personale (compresa la domotica), non erogabili tramite il Nomenclatore Tariffario delle protesi (DM 27 agosto 1999, n. 332);
- Attività finalizzate a favorire l'inserimento lavorativo e il diritto allo studio;

- Attività finalizzate a favorire socializzazione.

La quantificazione dell'ICDf ha un ammontare variabile determinato dal progetto personalizzato, con un limite massimo mensile di 1.000,00 (mille/00) euro mensili. L'ammontare mensile è definito, nei limiti del trasferimento regionale alle Aziende ULSS, sulla base una graduatoria aggiornata mensilmente dall'Azienda ULSS, determinata in funzione della necessità di assistenza personale e del reddito personale ricavato dall'ISEE estratto ai sensi dell'art. 3 comma 2 d.lgs. 31 marzo 1998 n. 109, così come modificato dal d.lgs. del 3 maggio 2000, n. 130, per l'accesso ai contributi previsti dalla DGR 2354/2012¹.

Le attività previste sono riferibili ad interventi centrati sulla persona con disabilità fisico-motoria per favorirne la domiciliarità. Sono quindi escluse da tale ambito di finanziamento le richieste di accoglienza residenziale, anche per brevi periodi, o gli interventi diurni, gestiti in strutture di accoglienza diurna, come i Centri Diurni per persone disabili.

L'assistenza per L'ICDf è incompatibile con le altre ICD e può essere complementare ad altri interventi e servizi connessi alla domiciliarità.

3. Destinatari

Sono destinatari degli interventi sopra riportati le persone adulte, di età compresa tra i 18 e i 64 anni:

- con disabilità fisico-motoria, non dipendente da deficit sensoriali e non correlata a deficit cognitivi;
- in grado di autodeterminare la propria volontà;
- in possesso della certificazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/1992, con invalidità al 100% ed indennità di accompagnamento.

I destinatari del progetto devono essere in una situazione complessivamente caratterizzata da grave handicap sul versante della non autosufficienza e da una discreta capacità di autonomia.

In questo ambito la valutazione dovrà evidenziare la presenza delle seguenti condizioni:

- una condizione di non autosufficienza. Si intende per autosufficienza la capacità di svolgere da soli le normali attività relative alla cura e al mantenimento del proprio corpo e agli interventi nella sfera motoria. La non autosufficienza si ha quando la persona ha bisogno di interventi di aiuto per compensare deficit di natura organica e/o motoria. Alcuni problemi di non autosufficienza possono trovare idonea soluzione attraverso l'aiuto di protesi e ausili, anche non erogabili tramite il Nomenclatore Tariffario delle protesi (DM 27 agosto 1999, n. 332); altri possono essere risolti solo con l'intervento di aiuto di una o più persone.
- una condizione di autonomia. Si intende per autonomia il processo di apprendimento e di crescita che sviluppa capacità di autodeterminazione per la propria esistenza, attraverso la rappresentazione e la costruzione di un personale progetto di vita, con chiara identità personale percepita. La condizione di autonomia permette alla persona disabile di autogestire autonomamente il progetto di vita indipendente.

4. Modalità di accesso

1) La persona interessata presenta, sull'apposito modulo, la richiesta al Distretto Socio sanitario di residenza. Alla richiesta deve essere allegato:

- ISEE estratto ai sensi dell'art. 3, comma, 2 d.lgs. 31 marzo 1998 n. 109 così come modificato dal d.lgs. 3 maggio 2000, n. 130, per l'accesso ai contributi previsti dalla DGR 2354 del 20 novembre 2012;

¹ DGR 2354/2012 "Approvazione del documento "Atti di indirizzo applicativo" per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento dell'azione a supporto alle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica e le loro famiglie e della scheda specifica " sperimentale" di valutazione della persona affetta da SLA per l'erogazione del contributo. DGR n. 2499 del 29.12.2011 e DDR n.155 del 7.06.2012".

- il Progetto di vita indipendente con precisazione delle richieste, della tempistica, della descrizione e quantificazione delle necessità di aiuto alla persona, dei relativi costi e dichiarazione di assunzione di responsabilità;
 - la domanda di attivazione UVMD per verificare che la persona con disabilità abbia le capacità necessarie per gestire autonomamente il proprio progetto.
- 2) Il Direttore del Distretto Socio Sanitario convoca, entro 30 giorni dalla data della richiesta, l'Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (UVMD) per la valutazione di cui al punto precedente. All'UVMD partecipa l'assistente sociale del Comune di residenza della persona con disabilità.
 - 3) L'UVMD provvede alla valutazione del progetto considerando, principalmente, la capacità di autogestire autonomamente il progetto di vita indipendente e la possibilità concreta di raggiungere gli obiettivi determinati tramite l'attivazione di un programma di aiuto alla persona. L'UVMD, inoltre, definisce il responsabile del caso, generalmente individuato nell'assistente sociale di riferimento, con il compito di monitorare e verificare con la persona interessata, in itinere, l'attuazione del progetto personalizzato di assistenza, in modo particolare rispetto a raggiungimento obiettivi e risorse utilizzate.
 - 4) L'Azienda ULSS provvede a predisporre la graduatoria e ad aggiornarla mensilmente ed assegna a ciascun progetto il finanziamento compatibilmente con le risorse messe a disposizione per le ICDf.
 - 5) L'Azienda ULSS approva mensilmente l'aggiornamento della graduatoria e procede alla liquidazione trimestrale del finanziamento, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

5. Il Progetto di vita indipendente

Il progetto di vita indipendente dovrà evidenziare:

- dati anagrafici;
- descrizione del nucleo familiare;
- descrizione della situazione abitativa (di proprietà, affitto, proprietà con mutuo, abitazione collocata: in centro, in periferia, isolata, presenza di barriere architettoniche interne ed esterne);
- situazione assistenziale attuale (servizi di cui usufruisce);
- descrizione dell'assistenza necessaria per una buona qualità di vita;
- descrizione degli obiettivi che si intendono perseguire (cura della persona, integrazione lavorativa, diritto alla studio, socializzazione);
- le prestazioni previste e le modalità di gestione (utilizzo di personale di Centri di servizio per persone non autosufficienti, da Comuni o da Enti del Terzo settore di cui all'articolo 5 della L 328/2000 o di altri soggetti autorizzati scelti dalla persona con disabilità o attraverso personale privato);
- preventivo ore settimanali, mensili, annuali
- preventivo relativo all'attrezzatura specifica per l'autonomia personale, non erogabile tramite il Nomenclatore tariffario delle protesi;
- la durata del progetto;
- l'entità del contributo mensile proposto;
- firma del richiedente.

Nel caso la persona desideri avvalersi, per l'erogazione dell'aiuto personale, di un Centro di servizio per persone non autosufficienti, da Comuni o da Enti del Terzo settore di cui all'articolo 5 della L 328/2000, deve allegare al progetto un preventivo di spesa rilasciato dalla soggetto che erogherà le prestazioni.

Il progetto ha una durata di 12 mesi. Alla scadenza, previa valutazione positiva dell'UVMD della permanenza del bisogno e dell'assistenza ricevuta, la persona mantiene l'ICDf senza rientrare in graduatoria.

6. Definizione della Graduatoria

La graduatoria viene elaborata secondo le regole e le modalità di attribuzione del punteggio approvate con l'Allegato A della presente DGR.

7. Gestione operativa dei progetti

Nel caso in cui la persona con disabilità decida di avvalersi di Centri di servizio per persone non autosufficienti, da Comuni o da Enti del Terzo settore di cui all'articolo 5 della L 328/2000, questi dovranno esprimere la loro disponibilità a collaborare all'attuazione del progetto personalizzato di assistenza secondo modalità organizzate direttamente dagli utenti stipulando, con essi, un apposito contratto.

8. Rendiconto

La persona con disabilità è responsabile della rendicontazione del progetto di vita indipendente e trasmette mensilmente al Distretto di residenza la documentazione attestante le spese sostenute per la realizzazione del progetto di vita indipendente.

La rendicontazione contabile deve essere presentata al Distretto di residenza in copia e i documenti originali devono essere a disposizione per eventuali controlli. E' ammessa in sede di rendicontazione l'autocertificazione da parte dell'utente.

L'utilizzo del finanziamento annuale può essere modulato nel corso dei mesi, in riferimento alle esigenze personali.

9. Verifica dei progetti

La valutazione dei risultati dei singoli progetti individualizzati (raggiungimento degli obiettivi previsti dal singolo progetto individualizzato e il grado di soddisfazione dell'utente) sarà effettuata annualmente in sede di UVMD.

L'UVMD sarà preceduta da colloqui con gli utenti interessati e i loro familiari, visite domiciliari e osservazioni sulle principali dimensioni della Qualità della vita (benessere, relazioni sociali sperimentate, supporto ricevuto, qualità dell'ambiente, autodeterminazione e autonomia, integrazione comunitaria, ecc.).

10. Revoca del progetto e del finanziamento

Al verificarsi delle sotto elencate inadempienze, gli Enti gestori sono tenuti a contestare le stesse per iscritto alla persona con disabilità, assegnando un termine per la loro giustificazione.

Le inadempienze che possono determinare la revoca del finanziamento del progetto sono:

- destinazione delle risorse economiche a scopi diversi da quelli definiti nel presente regolamento;
- inadempienze agli obblighi assunti con gli Enti gestori;
- documentazione di spesa non pertinente;
- indisponibilità alle verifiche.